STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 211

Assunzione del personale impiegato nei servizi ferroviari appaltati da riassumere in gestione diretta

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata, per far fronte ai servizi da gestire direttamente, ai sensi del successivo art. 212, ad assumere, a domanda e con le modalita' previste dall'art. 213, il personale dipendente dalle imprese esercenti appalti di fornitura di mano d'opera all'Azienda medesima e che presta la propria opera nei servizi stessi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 13 aprile 1963 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	IX — Disposizioni finali e transitorie
Capo	V — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-211-assunzione-del-personale-impiegato-nei-servizi-ferroviari-appaltati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it